

CONVENZIONE TRA Azienda Sanitaria Locale A.S.L. V.C.O.
E ISTITUTO DI PSICOTERAPIA DEL BAMBINO E DELL'ADOLESCENTE

La Azienda Sanitaria Locale A.S.L. V.C.O., con sede legale in Omegna, via Mazzini, 117 –
attributaria di P.IVA/Cod. Fisc. n° 00634880033, rappresentata dal Dott. Giovanni
CARUSO, nato a Catania (CT) il 13/09/1952, nella sua qualità di Direttore Generale pro
tempore dell'Azienda Sanitaria Locale ASL VCO, rappresentante legale ai fini della
presente Convenzione domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata.

e

L'Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell'Adolescente con sede legale in Milano, Via
Fratelli Bronzetti 20, attribuita riva di Partita Iva n° 06276620157 e Codice Fiscale
80181290158 rappresentato dal dott. Francesco Mancuso nella sua qualità di Presidente
nato a Cutro (KR) il 06.12.1950

Premesso che:

L'Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell'Adolescente ha ottenuto l'abilitazione ad
istituire e ad attivare un corso di Specializzazione in Psicoterapia (D.M. 29.09.1994), nella
sede di Milano

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto

L'Azienda Sanitaria Locale ASL VCO, della Regione Piemonte, di seguito nominata Ente
Ospitante, assicura, nell'ambito dei propri ambiti operativi, l'espletamento dell'attività
idonea ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa nell'ambito dell'attività
psicoterapeutica degli allievi della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano
Il soggetto ospitante individua la struttura presso la quale verranno effettuate le attività
oggetto del tirocinio, presso le stesse vengono svolte attività nell'ambito psicoterapeutico e
psicologico clinico idoneo all'apprendimento previsto dal tirocinio e sono presenti operatori
che svolgono dette attività con la funzione di tutor per gli specializzandi in psicoterapia.

ART. 2 - Partecipanti

Il numero di tirocinanti che l'Ente Ospitante potrà accogliere è stabilito nella presente
convenzione che prevede l'ammissione di un numero massimo di due allievi. Ogni
tirocinante svolgerà presso l'Ente attività formativa-pratica per un monte ore annuo non
inferiore alle 200 ore.

Le attività pratiche verranno svolte nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene previste
dalle vigenti disposizioni in materia. L'attività svolta nell'ambito del tirocinio pratico non
costituisce premessa per un rapporto di lavoro fra il tirocinante e l'Ente Ospitante né può
essere sostitutiva di manodopera aziendale né di prestazione professionale. Non è
considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del
tirocinante.

ART. 3 - Azioni

Il tirocinio ha l'obiettivo di affiancare il tirocinante nelle seguenti azioni:

- consultazione psicologica con i genitori in relazione ai disturbi emotivi, relazionali e di
apprendimento del bambino o dell'adolescente mediante colloqui psicodiagnostici,
raccolta dell'anamnesi e restituzione;

Allegato A) alla Deliberazione n. _____ del _____

- sedute psicodiagnostiche di bambini e adolescenti mediante colloqui, disegni, test cognitivi, proiettivi e tematici;
- lettura e interpretazione dei test;
- sintesi diagnostiche successive ai colloqui e alla somministrazione dei test;
- percorsi di psicoterapia per bambini e adolescenti;
- colloqui famigliari e sostegni genitoriali.

ART. 4 - Personale ed Oneri

La struttura ospitante garantisce la collaborazione di un referente psicoterapeuta che è responsabile delle attività di tirocinio ed ha il compito di accertarne i risultati.

Oltre all'azione clinica rivolta ai pazienti, l'ASL VCO, nelle proprie sedi operative in cui si svolge attività psicoterapeutica offre:

- uno spazio di supervisione individuale o a piccolo gruppo per i tirocinanti;
- un momento di discussione e confronto casi in equipe da parte degli psicoterapeuti che lavorano all'interno della struttura;
- la partecipazione ad una supervisione approfondita mensile con un Neuropsichiatra, psicoanalista.

Tali momenti garantiscono un alto livello esperienziale per i tirocinanti presenti presso le strutture operative dell'ASL VCO.

ART. 5 - Copertura Assicurativa

L'Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell'Adolescente garantisce che i tirocinanti siano coperti da polizza di assicurazione per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per la responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

Sono esclusi dalla copertura i trasferimenti del tirocinante da e per la sede di tirocinio, con qualsiasi mezzo vengano effettuati.

Art. 6 – Obblighi normativi

Il tirocinio svolto dagli studenti dell' Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell'Adolescente non crea alcun obbligo di natura lavorativa né da parte del tirocinante né da parte dell'ASL VCO.

I tirocinanti sono "incaricati del trattamento dei dati personali di cui è titolare l'ASL VCO" e dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni dettate dal D.Lgs 196/03 ed alle istruzioni elaborate in materia dall'azienda, che saranno consegnate agli stessi all'inizio del tirocinio.

Il tirocinante è tenuto a rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché di prevenzione e protezione dettate dall'A.S.L. VCO, che avrà cura di fornire la formazione, l'informazione e tutti i mezzi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro.

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ove vi sia esposizione a rischi, ai sensi del D.Lgs. 81/08, gravino sull'A.S.L. VCO.

ART. 7 - Spese



Allegato A) alla Deliberazione n. _____ del _____

Si dà atto che per l'attivazione della presente convenzione e quelle consequenziali non conseguirà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro.

Il tirocinio non crea alcun obbligo di natura lavorativa o altro onere economico per il soggetto ospitante.

ART. 8 - Durata

La presente convenzione entra in vigore con la data della stipula e ha durata biennale a decorrere dalla stipula, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A/R.

Può essere rinnovata alla scadenza con esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo fra le parti stesse, con relativo atto formale.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento dell'attività in corso.

ART. 9 - Efficacia

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle Leggi che ne dispongono il funzionamento.

ART. 10 - Controversie

Le parti contraenti della presente convenzione accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia, che possa nascere dalla attività costituente l'oggetto della presente convenzione e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile ad opera di un collegio di tre arbitri. Di questi, uno è nominato da ciascuna delle stesse parti. I due arbitri nomineranno, di comune accordo, il terzo componente del Collegio che, in caso di disaccordo, sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Verbania, Foro in cui il collegio arbitrale ha sede.

ART. 11 - Disposizioni Finali

Per quanto espressamente contenuto nella presente convenzione le parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Le spese di bollo del presente atto, ex art. 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni sono a carico della Scuola.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 8 della tabella del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 e successive modificazioni e integrazioni.

Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Omegna,

Milano,

Ente Ospitante
Su Delega del Direttore Generale
A.S.L. VCO

Il Dirigente Amm.vo Direttore
Responsabile S.O.C. Gestione
Personale e Formazione
(Dott.ssa Claudia SALA)

L'Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell'Adolescente
Il Presidente
Dott. Francesco Mancuso